EMENDAMENTI AP

[redacted]

SEGRETERIA ISTITUZIONALE · REP. SAN MARINO ·

Depositato 12/09/11 ore 16,23

FONDISS è gestito da un Comitato Amministratore composto da otto membri, nominati dal Consiglio Grande e Generale, secondo le seguenti modalità:

1. ***un membro indicato dai gruppi e dalle rappresentanze consiliari di minoranza, che esprime il proprio voto;***
2. ***un membro indicato dai gruppi e dalle rappresentanze consiliari di maggioranza, che esprime il proprio voto.***
3. ***tre membri indicati dalle associazioni sindacali dei lavoratori, che esprimono complessivamente un voto;***
4. ***tre membri indicati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi, che esprimono complessivamente un voto;***

Il membro indicato dai gruppi e dalle rappresentanze consiliari di maggioranza svolge la funzione di Presidente del Comitato Amministratore.

La revoca di uno o più membri del Comitato Amministratore, prima della scadenza del mandato di cui al successivo comma 6, spetta al Consiglio Grande e Generale, eventualmente su richiesta, per i membri di cui ai punti 3 e 4 del comma precedente, delle organizzazioni indicanti.

Apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le cause di revoca dei membri del Comitato Amministratore.

I componenti del Comitato Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità così come previsto dal successivo articolo 7.

I componenti il Comitato Amministratore durano in carica ***3 anni e possono essere rieletti per un solo mandato, anche non consecutivo.***

Il Comitato Amministratore delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

1. annualmente alla chiusura dell'esercizio contabile predispone, ed invia al Consiglio Grande e Generale e al Comitato Esecutivo dell'ISS, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione;
2. per la trattazione di particolari argomenti può attribuire deleghe ai propri membri;
3. propone al Congresso di Stato i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio di FONDISS, nel caso rilevi situazioni potenzialmente pericolose per il mantenimento dell'equilibrio stesso;
4. provvede alla predisposizione del Regolamento di FONDISS da sottoporre all'approvazione del Congresso di Stato nonché eventuali successive modifiche;

Gatti Andrea

5. fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria di FONDISS;
6. definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Legge, i criteri di ripartizione ed individuazione del rischio nella scelta degli investimenti;
7. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Legge, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio di FONDISS, scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e provvede alla stipula della relativa convenzione. Lo schema di convenzione, le modalità di affidamento dei fondi e di selezione della società di gestione saranno oggetto di apposito Decreto Delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2011;
8. dovrà riunirsi obbligatoriamente almeno una volta al mese con un minimo di 15 incontri su base annua.

Alle riunioni del Comitato Amministratore assiste il Direttore Generale dell'ISS o un suo delegato.

Con Decreto Delegato, il Congresso di Stato definirà i compensi del Comitato Amministratore che saranno posti a carico di FONDISS.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Amministratore.

Art 6 - modificativo dell'articolo (Raccordo con art.5)

Le modalità di funzionamento del Comitato Amministratore, per quanto non previsto nella presente legge, saranno disciplinate da apposito Regolamento approvato con almeno il voto favorevole di ***3 membri votanti*** del Comitato Amministratore.

Art. 9 - abrogativo del comma 3 (Raccordo con art.5)

Abrogare comma 3

[redacted]

Il Presidente è tenuto a segnalare tempestivamente al ***Consiglio Grande e Generale***, al Comitato Amministratore e al Collegio Sindacale eventuali provvedimenti necessari al mantenimento dell'equilibrio gestionale/finanziario di FONDISS.

[redacted]

Il Collegio ha l'obbligo di comunicare al ***Consiglio Grande e Generale***, al Comitato Amministratore e al Presidente di FONDISS, eventuali irregolarità riscontrate che possano incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo.

[redacted]

FONDISS deve essere gestito secondo principi di prudenza e trasparenza nei confronti degli iscritti e

sarà strutturato ***in almeno due comparti di investimento, con diverse combinazioni di rischio-rendimento.***

Gli iscritti dovranno essere informati delle caratteristiche dei comparti di investimento, e potranno chiedere il passaggio da uno all'altro in qualunque momento, con un preavviso di almeno 6 mesi.

L'importo minimo garantito da FONDISS ai propri iscritti al momento del pensionamento è pari alla somma dei contributi versati dagli iscritti e dai datori di lavoro, compresi i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto di eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Il Comitato Amministratore può decidere di prevedere ulteriori garanzie rispetto alla conservazione del capitale prevedendo un tasso di rendimento annuo minimo sul capitale versato dagli iscritti e dai datori di lavoro.

FONDISS può gestire le risorse direttamente senza alcuna intermediazione, rispettando comunque i limiti di cui al presente articolo e tenendo sempre presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti; ***in tal caso si avvarrà del supporto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale fornirà consulenza tecnica gratuita e darà un parere vincolante rispetto alle singole scelte di investimento deliberate***.

In alternativa, FONDISS può decidere di avvalersi di soggetti terzi attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni così come previsto all'art. 5 comma 7 del presente provvedimento. I soggetti terzi, individuati come gestori, dovranno necessariamente essere scelti tra coloro che sono autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 Legge n. 165/2005, Lettera D4 Gestione di portafogli di strumenti finanziari, Lettera E Servizi di Investimento collettivo e Lettera F Servizi di investimento collettivo non tradizionali.

FONDISS non può in alcun caso assumere o concedere prestiti e prestare garanzie in favore di terzi.

Nelle politiche di investimento e nell'ambito delle disponibilità di competenza, FONDISS deve rispettare i seguenti limiti:

- non può investire in azioni o quote con diritto di voto per un valore nominale superiore al ***1,5%*** ~~5%~~ del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse da una singola società;
- un singolo investimento in un titolo azionario non può eccedere il ***2,5%*** ~~5%~~ del totale degli attivi di FONDISS; gli investimenti in titoli azionari non possono eccedere il 10% del totale degli attivi di FONDISS;
- investimenti in obbligazioni societarie di un singolo emittente non possono eccedere il 2,5% del totale degli attivi di FONDISS, con l'eccezione di titoli emessi o con garanzia dello Stato della Repubblica di San Marino il cui limite è fissato nel ***30%*** ~~25%~~ del totale degli attivi di FONDISS. Tale limite è individuato nel ***10%*** ~~20%~~ del totale degli attivi del Fondo per ogni singolo emittente nel caso si tratti di titoli emessi o con garanzia di uno Stato Sovrano dell'Unione Europea, ***che possiedano almeno un rating corrispondente al grado "investment"***;

- non sono ammessi investimenti immobiliari;
- non sono ammessi investimenti in titoli derivati, ***ad eccezione di quelli a copertura di rischi di tasso, di default o di cambio su strumenti finanziari già in portafoglio***;
- non sono ammessi investimenti in futures;
- il patrimonio di FONDISS deve essere investito, in maniera predominante su mercati regolamentati fatta salva la possibilità di investire in titoli emessi da Istituti di Credito Sammarinesi nel rispetto dei limiti previsti precedenti.

FONDISS deve privilegiare, salvaguardando il principio di prudenza nella gestione delle risorse, investimenti che abbiano finalità sociali, etiche ed ambientali.

L'Ecc.ma Camera è autorizzata ad emettere obbligazioni con finalità di finanziamento di infrastrutture tecnologiche, di opere pubbliche strategiche, di piani di sviluppo economico o di incentivazione pluriennale, che FONDISS potrà sottoscrivere nei limiti del 30% del totale dei suoi attivi. Nell'ambito della stessa percentuale, Fondiss potrà anche concedere allo Stato finanziamenti pluriennali da destinare alle medesime finalità di cui sopra.

~~FONDISS dovrà essere strutturato secondo una gestione orientata alla prudenza attraverso un'unica linea di investimento (monocomparto).~~

Art 14 - modificativo del secondo comma (Raccordo con nuovo art.10, comma 3)

Le risorse di FONDISS sono depositate presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che svolgerà le funzioni di Banca Depositaria.

Alla Banca Depositaria non possono essere affidate attività di gestione di FONDISS, ***ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 11, comma 3***.

La Banca Depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto Gestore o direttamente da FONDISS, nel caso in cui il Comitato Amministratore decida di effettuare attività di investimento diretta, solo se tali istruzioni non risultino contrarie al Regolamento di Gestione approvato dal Comitato Amministratore o alla presente Legge.

[redacted]

E' prevista, inoltre, per i lavoratori dipendenti la possibilità che, attraverso contratti e accordi collettivi, anche aziendali, venga definita un'ulteriore aliquota contributiva da aggiungersi a quella obbligatoria e da accreditarsi presso FONDISS. Gli stessi accordi e contratti collettivi e o aziendali definiranno anche le percentuali di ripartizione della contribuzione aggiuntiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Al lavoratore dipendente che abbia un reddito inferiore alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'art. 54 della Legge n. 15/1983 e successive rivalutazioni è data facoltà di optare per un accredito diretto in busta paga del 50% della quota determinata in base alle disposizioni di cui al comma precedente, rispettando le ripartizioni stabilite

nel contratto collettivo.

Ogni iscritto a Fondiss ha sempre la possibilità di incrementare, volontariamente e integralmente a suo carico, la propria quota di contribuzione.

Art 16 - modificativo secondo comma (Raccordo con art.11 primo comma)

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del *comparto di Fondiss scelto dall'iscritto*, calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

Art 17 - modificativo primo comma (Raccordo con art.15, ultimo comma modificato)

Il diritto alla prestazione pensionistica viene acquisito dall'iscritto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel sistema di previdenza principale, avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione a FONDISS. Nel caso in cui l'iscritto non abbia maturato quest'ultimo requisito, avrà comunque diritto alla restituzione delle somme versate attualizzate dietro apposita domanda e nel rispetto della presente normativa. L'iscritto, che percepisca la pensione nel sistema previdenziale principale, ha la facoltà di continuare la contribuzione, *determinandone volontariamente l'ammontare secondo quanto previsto dall'art 15 ultimo comma e stabilendo* autonomamente il momento della fruizione delle prestazioni pensionistiche.

[redacted]

~~Non sono ammesse altre tipologie di anticipazione o di riscatto diversi da quelle precedenti e da quelle previste all'articolo 18.~~

Con Decreto Delegato potranno essere eventualmente previste ulteriori casistiche di anticipazione o di riscatto diverse da quelle di cui ai commi precedenti e di cui al successivo articolo 18, e potranno altresì esserne variati gli importi.

[redacted]

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, che deve essere esercitato attraverso presentazione della domanda di pensione, il valore della posizione individuale al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia in favore dell'iscritto, *calcolata di norma sulla base dell'aspettativa di vita presumibile al momento del pensionamento ovvero, a seguito di specifica richiesta dell'iscritto, per un numero di anni inferiore o superiore.*

In entrambi i casi, ai superstiti di cui al precedente art.17, comma 9, spetta una percentuale totale del 100% della pensione residua al momento della morte dell'iscritto.

Art 21 - modificativo comma 2 (Raccordo con art.15 modificato)

Fermi restando i limiti di deducibilità di cui all'art. 6 punto n) della legge di cui al comma precedente, i

contributi volontari ***di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 15 della presente legge***, sono deducibili al fine della determinazione del reddito imponibile per un ulteriore importo non superiore a € 2.500,00 annui.

[redacted]

Le modalità di funzionamento di FONDISS saranno disciplinate da apposito Regolamento emanato dal Comitato Amministratore da sottoporre ad approvazione del ***Consiglio Grande e Generale*** nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente Legge.